



La prova del danno derivante dalla morte del familiare

Descrizione

Nessuno dubita oramai che la morte di un congiunto non determini un **danno *in re ipsa***, cioè di un danno consistente nella mera lesione dell'interesse protetto, come nessuno dubita che la perdita del congiunto debba essere risarcita nella misura in cui abbia prodotto delle **conseguenze pregiudizievoli tra i parenti**.

La prova di tali conseguenze è **ricavabile per presunzioni dallo stesso rapporto di parentela** secondo un principio di diritto, già più volte affermato dalla Corte di Cassazione, e ribadito da ultimo con la sentenza n. 2776 del 30 gennaio 2024, per il quale " (ud. 11/09/2023, dep. 30/01/2024), n.2776 questa Corte nei seguenti termini: *"L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo"*

Ne discende che correttamente i giudici di merito **deve presumere l'esistenza di pregiudizi rilevanti, ricavabili dal rapporto di parentela**. Nella citata sentenza si afferma inoltre che *" si trattava per l'appunto di coniuge, figli e fratelli e dunque di quella categoria di parenti assistiti dalla presunzione iuris tantum di aver patito una conseguenza pregiudizievole a causa del decesso del congiunto, e che competeva dunque alla azienda dimostrare che, a dispetto di quel rapporto di parentela, il decesso del paziente non ha causato nei congiunti che hanno agito in giudizio alcun pregiudizio risarcibile"*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

11 Feb 2024